

funzione (delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007), così da consentire un'applicazione univoca dei criteri dettati dall'Autorità su tutto il territorio nazionale.

E' utile evidenziare il filo conduttore che caratterizza i provvedimenti dell'Autorità in materia di tutela dei minori, attraverso la descrizione di alcuni provvedimenti che indicano i criteri seguiti, nel concreto, dall'Autorità, nell'analisi del delicato rapporto tra la televisione e i minori e nello svolgimento dell'attività sanzionatoria volta a reprimere le violazioni riscontrate .

L'attività sanzionatoria dell'Autorità ha riguardato diverse tipologie di trasmissioni quali l'informazione, i film, la fiction, i programmi di intrattenimento, i cartoni animati, la pubblicità rivolta ai minori.

La linea interpretativa dell'Autorità trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, secondo quanto affermato dalla suprema Corte nelle sentenze n. 6759 e 6760 del 2004, “ *la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere “informativo” non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi: informazione, intrattenimento, film, fiction ..... il legislatore ha correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco, accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori – e limitando, perciò, l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva, secondo criteri di proporzionalità e non eccessività – alle sole ipotesi di pericolo effettivo di nocimento allo sviluppo psichico o morale dei minori stessi.*».

Con la delibera n.129/07/CSP del 18 luglio 2007, l'Autorità ha sanzionato l'emittente Canale 5 per aver trasmesso nel corso del programma *"Buona Domenica"* – andato in onda il 5 novembre 2006 dalle ore 13.40 circa – un'intervista, della durata di circa 25 minuti, alla signora Annamaria Franzoni.

L'Autorità ha ritenuto l'intervista, per l'argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l'orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, suscettibile di generare reazioni emotive da parte dello stesso pubblico di telespettatori adulti e, a maggior ragione, in grado di creare turbamento in un pubblico di minori che nella fascia oraria protetta si presume possa essere in ascolto senza il supporto degli adulti.

L'Autorità ha rilevato, in particolare, che l'esplicito linguaggio utilizzato e talune manifestazioni paralinguistiche che accompagnavano la narrazione della Franzoni (tono della voce, pianto e altre espressioni non verbali che evidenziano e sottolineano lo stato di forte sofferenza dell'intervistata) non stemperavano o sdrammatizzavano la situazione, ma ne aggravavano il già forte impatto emotivo, oltre al frequente soffermarsi su dettagli particolarmente impressionanti.

L'Autorità ha pertanto concluso che il potenziale ansiogeno dell'intervista e i particolari raccapriccianti narrati fossero idonei ad arrecare pregiudizio psichico o morale ai minori, integrando così gli estremi della violazione delle norme poste a loro tutela .

Una ulteriore sanzione ha riguardato il programma *"Buona Domenica"* , per aver trasmesso il 1° ottobre 2006, in orario pomeridiano,

una intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit relativa ad un fatto di cronaca particolarmente tragico e violento (delibera n. 137/07/CSP).

Con la delibera n. 18/08/CSP l'Autorità è intervenuta, anche a fronte di recenti modifiche introdotte nel quadro normativo, a tutela della riservatezza dei minori, sanzionando l'emittente Canale 5 per aver trasmesso, nel corso programma "Tg5" - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - , un servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, nell'ambito del quale sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni di interazioni avvenute, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal Tribunale e alcuni bambini presunte vittime d'abuso.

Nella valutazione dello specifico caso l'Autorità ha, peraltro, preso in considerazione gli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere avuto sul singolo minore oggetto di audizione, presunta vittima di abusi sessuali il quale, oltre a essere identificabile dagli altri, nel rivedersi nel filmato - trasmesso in prima serata, e quindi in fascia oraria di televisione per tutti, su emittente televisiva nazionale — si è potuto riconoscere, anche tenuto conto della mancata adozione della schermatura elettronica che avrebbe offerto maggiori garanzie in tal senso.

L'Autorità ha ritenuto che i citati effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo mostrato dal telespettatore (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l'altro, all'età del soggetto, in

questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, espressione della natura e delle conseguenze dell'offesa che ritiene di aver subito, e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche presentate dal contesto di appartenenza ove si svolge la personalità del minore) conseguente all'identificazione del minore medesimo, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria con implicazioni di vario tipo sul bambino, anche connesse alla costruzione dell'identità.

La delibera sottolinea come tali implicazioni siano suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all'evento.

In quest'ottica, l'Autorità ha precisato come le speciali cautele che pure sono state messe in atto nell'ambito dell'incidente probatorio (specchio unidirezionale e, pertanto, non invasività delle parti intervenute in audizione, presenza nella stanza del solo perito e del minore, setting protetto e assolutamente riservato, ecc.) atte a salvaguardare la vita privata, la dignità, la serenità e la libertà di espressione di tutti i minori coinvolti e a preservarli da inutili e pericolosi traumi, siano state poi intaccate dalla diffusione pubblica del filmato ritraente i bambini "i quali rischiano così di subire pregiudizi che proprio attraverso il protocollo per l'audizione protetta adottato si volevano evitare, pregiudizi che, nel caso specifico, possono finanche assumere ulteriori sfumature (si pensi per es. alla possibile perdita di fiducia da parte dei bambini nei confronti degli adulti che avevano fornito loro ampie rassicurazioni circa la riservatezza degli incontri)".

Nella stessa data l'Autorità con delibera n. 19/087CSP ha sanzionato il TG1 per aver trasmesso nel telegiornale delle ore 20,00, nell'ambito di un servizio sui "bambini soldato", un minorenne afgano, per di più a volto scoperto, nell'atto di uccidere un prigioniero.

Con riguardo alla violenza nelle trasmissioni, l'Autorità con la delibera n 21/08/CSP ha sanzionato l'emittente Rai Due per aver trasmesso, il 18 febbraio 2007, in prima serata, e dunque, in fascia di televisione per tutti, il telefilm "*L'intrusione*" della serie NCIS contenente immagini di forte impatto emotivo e con particolari macabri.

L'emittente aveva adottato, nel caso specifico, sistemi di segnaletica volti ad informare i telespettatori che l'opera era prevalentemente destinata agli adulti, circostanza che, secondo la Rai, rendeva priva di fondamento la contestazione mossa dall'Autorità.

Con riferimento a tale aspetto, il provvedimento chiarisce che l'adozione di sistemi di segnalazione, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittima in ogni caso la messa in onda di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustifica la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria di televisione per tutti, vige il divieto assoluto di messa in onda.

Si ritiene comunque di dover sottolineare come, in taluni casi, i provvedimenti adottati dall'Autorità non abbiano mancato di suscitare



reazioni negative e polemiche a vari livelli, peraltro spesso non basate su uno scrupoloso esame del dispositivo.

Ciò a riprova della peculiare complessità e delicatezza della materia, che indubbiamente presenta diversi approcci e coinvolge differenti gradi di sensibilità delle connesse problematiche.

Relativamente alla pubblicità rivolta ai bambini sono stati sanzionati gli spot che utilizzano gli stessi personaggi dei cartoni animati dei programmi trasmessi in adiacenza agli stessi ( Italia 1 – pubblicità dei Pokemon - delibera n. 184/07/CSP; Rai Due – pubblicità del giornalino Topolino – delibera n. 183/07/CSP), in violazione del divieto recato dall'articolo 4, comma 4, del “Regolamento in materia di pubblicità e televendite” approvato con la delibera n. 538/01/CONS . In un caso è stata sanzionata una pubblicità relativa ad una bevanda alcolica trasmessa in adiacenza ad una trasmissione di cartoni animati diffusa alle ore 19.00, incorrendo nel divieto di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 2006 n. 37.

Relativamente alle trasmissioni di cartoni animati sono stati oggetto di sanzione i cartoni *I Griffin* e *Dragon Ball* ( delibere n. 167/06/CSP e n. 137/08/CSP) a causa del linguaggio utilizzato (volgare nel primo caso e violento nel secondo) . Anche il programma sui combattimenti del *Wrestling* è stato sanzionato in quanto sprovvisto di un idoneo segnale iconografico (delibera n. 53/07/CSP) che ne consigliasse la visione congiunta con un adulto.

### ***II.3. Attività procedimentale***

Nel periodo esaminato l'Autorità ha avviato numerosi procedimenti sanzionatori conclusisi con 52 provvedimenti che di seguito si elencano:

**n. 37 ordinanze-ingiunzioni, di cui:**

- n. 2 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori) e n. 18 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti):
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 21/08/CSP, emittente RAI 2);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 30.000,00 (delibera n. 68/08/CSP, emittente Lazio Channel);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 61.980,00 (delibera n. 176/07CSP, emittente Retecapri);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 20.000,00 (delibera n. 190/07CSP, emittente Radio Gamma 5);
  - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 12.000,00 (delibera n. 150/07CSP, emittente Tele A, n. 8/08/CSP, emittente Telespazio Tv Studio 3);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 9.000,00 (delibera n. 7/08/CSP, emittente Telespazio TV);
  - 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 6.000,00 (delibera n. 127/07/CSP, emittente Studio Tv, n. 164/07/CSP, emittente Med 1; delibera n. 191/07/CSP, emittente Tele A+);

- 5 sanzioni amministrative di importo pari a euro 3.000,00 (delibere n. 123/07/CSP, emittente Telemed, n. 124/07/CSP, emittente Med 2, n. 128/07/CSP emittente T.R.M., n. 165/07/CSP emittente Med 2, n. 31/08/CSP, emittente Rete Sette);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 1.548,00 (delibera n. 157/07/CSP, emittente La 9);
- 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.032,00 (delibere n. 58/07/CSP, emittente Gold TV, n. 62/07/CSP, emittente Tele A+, n. 78/07/CSP, emittente Telecampione Tlc);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 516,00 (delibera n. 59/07/CSP, emittente Antenna 3);
- n. 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico e art. 1, comma 1, lettera b) Legge 6 febbraio 2006 n. 37:
- sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000 (delibera n. 63/07/CSP, emittente Super 3);
- n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 143/07/CSP, emittente RAI 2);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 5.000,00 – (delibera n. 151/07/CSP, emittente Rete Oro, delibera n. 158/07/CSP, emittente Telechiara);



-n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 68/07/CSP, emittente Canale 5);

- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 25.000,00 – (delibera n. 79/07/CSP, emittente RAI 1, n. 129/07/CSP, emittente Canale 5);

- n. 1 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 n. 218:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 200.000,00 – (delibera n. 18/08/CSP, emittente Canale 5);

-n. 2 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 19/08/CSP, emittente RAI 1);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 20/08/CSP, emittente RAI 2);

-n. 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 - (delibera n. 137/07/CSP, emittente Canale 5);
- n. 2 per la violazione dell'articolo 34, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177:
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 125/07/CSP, emittente Video Uno);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 40/08/CSP, emittente Telesalute);
- n. 4 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650:
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.164,00 (delibera n. 384/07/CONS, emittente TCF Telecineforum);
  - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 10.000,00 (delibere n. 572/07/CONS, emittente La 8, n. 33/08/CONS, emittente Telereporter);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.492,00 (delibera n. 550/07/CONS, emittente La 8);

**n. 7 archiviazioni per intervenuta oblazione, di cui:**

- 6 archiviazioni per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 - (oblazione pari a euro 1.032,00);
- 1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 – (oblazione pari a euro 5.164,00);

**n. 8 archiviazioni nel merito, di cui:**

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela utenti);
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con gli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b) del Testo Unico;
- 4 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177;
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 34, comma 1, del Testo unico.

L'attività procedimentale descritta ha riguardato, tra l'altro, la messa in onda di programmi contenenti scene pornografiche ( violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), del Testo Unico della radiotelevisione, in merito alla quale l'Autorità, come sopra detto, ha ritenuto di adottare anche un Atto di indirizzo ( delibera n. 213/07/CSP) per contribuire gradualmente a creare una sensibilità diversa al riguardo.

L'attività di vigilanza in materia ha, inoltre, messo in evidenza l'individuazione di talune criticità a carico di programmi trasmessi via

satellite in chiaro e ciò ha comportato la conseguente apertura di procedimenti a carico delle emittenti televisive che trasmettono su tale piattaforma.

Alla data del 15 ottobre 2008 l'Autorità ha sanzionato otto emittenti televisive satellitari per aver mandato in onda, anche in fascia oraria diurna, programmi recanti scene erotico-pornografiche e ha, inoltre, avviato dieci nuove contestazioni per la violazione del divieto di trasmettere scene pornografiche, le cui risultanze saranno oggetto di trattazione nella prossima Relazione annuale.

A completamento del quadro sinteticamente esposto, è opportuno sottolineare che alla data del 31 marzo 2008 l'Autorità, a seguito di segnalazioni o su monitoraggio d'ufficio, ha inoltre adottato:

**n. 28 atti di contestazione, di cui:**

- 14 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 34, comma 3, del Testo unico in combinato disposto con il Codice Tv e Minori e dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 n. 218;

- 9 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 177/05;

- 2 per la violazione dell'articolo 34, comma 4 del Testo unico;
- 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

E' opportuno far presente che i procedimenti inerenti alle ventotto contestazioni elencate sono stati tutti regolarmente conclusi dall'Autorità.

Nello specifico, le contestazioni in oggetto hanno comportato l'adozione, da parte dell'organo collegiale, di n. 22 delibere di ordinanza-ingiunzione, di n. 3 delibere di archiviazioni per intervenuta oblazione e di n. 3 delibere di archiviazioni nel merito.

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



**ALLEGATI*****Allegati alla sezione II******1. Elenco delibere (ordinanze-ingiunzioni e oblazioni):***

58/07/CSP

59/07/CSP

62/07/CSP

63/07/CSP

68/07/CSP

78/07/CSP

79/07/CSP

298/07/CONS

108/07/CSP

109/07/CSP

110/07/CSP

111/07/CSP

123/07/CSP

124/07/CSP

125/07/CSP

127/07/CSP

128/07/CSP

129/07/CSP

131/07/CSP

384/07/CONS



**137/07/CSP**

**143/07/CSP**

**150/07/CSP**

**151/07/CSP**

**157/07/CSP**

**158/07/CSP**

**550/07/CONS**

**164/07/CSP**

**165/07/CSP**

**572/07/CONS**

**176/07/CSP**

**190/07/CSP**

**191/07/CSP**

**07/08/CSP**

**08/08/CSP**

**09/08/CSP**

**33/08/CSP**

**18/08/CSP**

**19/08/CSP**

**20/08/CSP**

**21/08/CSP**

**31/08/CSP**

**40/08/CSP**

**68/08/CSP**

***2. Elenco delibere (archiviazioni nel merito):***

**60/07/CSP**

**64/07/CSP**

**65/07/CSP**

**66/07/CSP**

**81/07/CSP**

**82/07/CSP**

**138/07/CSP**

**172/07/CSP**